



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo


Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



634

PROPERTY OF  
FOR TX  
HARVARD LAW LIBRARY

ITALY

CAMERA DEI DEPUTATI

Sulla istituzione  
dei manicomi criminali in Italia

DISCORSO

DEL

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(P. S. MANCINI)

SULLA

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO RIGHI

pronunziato

NELLA TORNATA DEL 14 APRILE 1877

ROMA


TIPOGRAFIA EREDI BOTTA


1877


BIBLIOTECA LUCCHINI

5503

N.º d'ord. 2733







LUCCHINI

Crimine

CAMERA DEI DEPUTATI

---

\* Sulla istituzione <sup>C</sup>  
dei manicomi criminali in Italia

---

DISCORSO

DEL

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(P. S. MANCINI)

SULLA

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO RIGHI

pronunziato

NELLA TORNATA DEL 14 APRILE 1877

---

ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

1877

+

98c.

DEC 20 1930

---

---

SIGNORI!

L'onorevole deputato Righi ha il merito di avere per il primo stimato conveniente di richiamare la vostra attenzione sopra un argomento che, specialmente in questi ultimi tempi, ha formato oggetto non solo degli studi e dei voti degli uomini di scienza, ma benanche delle sollecitudini dell'amministrazione ne' paesi che aspirano al vanto di civiltà.

Egli domanda quali siano le intenzioni del Governo intorno alla istituzione in Italia di *Manicomi criminali*, i quali, come è noto, sono stabilimenti in cui si racchiudono soltanto quegli alienati di mente che abbiano responsabilità verso la giustizia penale, stabilimenti destinati a conciliare le esigenze della sicurezza sociale con la cura e protezione che sono dovute a chi non è sano di mente, stabilimenti che senza essere case di pena, ne abbiano però tutte le condizioni di sicurezza e di disciplina.

Racogliendo la sostanza delle sue osservazioni, mi pare ch'egli domandi in primo luogo se il Governo

creda utile e possibile l'istituzione di questi *Manicomi criminali* in Italia, ed in secondo luogo quali categorie di persone dovrebbero in tali stabilimenti essere ricoverate, tralasciando altre questioni secondarie pel loro ordinamento. Ha anche, sebbene per digressione, fatto cenno di un'altra questione gravissima, quella cioè se convenga far giudicare intorno allo stato di mente degli accusati non dai giuri, ma da' giudici tecnici, val quanto dire da medici, il cui pronunciato sia decisivo e vincolante intorno alla questione dell'alienazione mentale.

Credo che questi siano i principali argomenti toccati nel discorso dell'onorevole Righi.

Gli risponderò brevemente.

Per quanto riguarda l'istituzione di speciali *Manicomi criminali*, egli sa che veramente non esistono fuorchè in Inghilterra ed in America, mentre in tutto il continente europeo non ve n'è ancora alcun esempio.

In Inghilterra la istituzione è antica, risale quasi a cento anni addietro. Ve ne sono parecchi nell'Inghilterra propriamente detta; ve ne è uno assai importante in Scozia, quello di Perth, e credo che ve ne siano due o tre in Irlanda, e parecchi ancora nell'America del nord. Ma è certo che sul continente non ne esiste alcuno.

Nei paesi, i quali hanno consacrato speciali cure a questo argomento, tutto quello che si è fatto è stato di destinare in alcuni grandi *Manicomi* compartimenti speciali per racchiudervi quella classe di alienati di mente, i quali fossero sotto giudizio o sotto condanna penale, per non confonderli con

la massa comune degli sventurati privi *del bene dell'intelletto*, i quali non si trovino in simile condizione.

Percorrendo i documenti di legislazione comparata, troviamo una legge speciale del Belgio del 18 giugno 1850, nella quale fu stabilito che agli imputati rispetto ai quali si trovino sospese le procedure per causa di alienazione mentale, dovranno essere inviati nei manicomi da designarsi dal Pubblico Ministero.

« I manicomi dovranno avere scompartimenti speciali per i maniaci prigionieri, accusati, o condannati; questi non potranno essere confusi con gli altri ammalati senza un'autorizzazione speciale del ministro di grazia e giustizia.

« Il medico direttore (aggiunge la legge) è responsabile (al pari dei custodi di prigionieri) dell'evasione degli alienati delinquenti reclusi, ed in caso di fuga dovrà promuovere le diligenze necessarie per la loro reintegrazione nella casa di pena. »

Come si vede, queste disposizioni non creano stabilimenti speciali, per i quali si richiederebbe una spesa notevolissima; ma provvedono, ed io credo a sufficienza, a quel bisogno alla cui soddisfazione è rivolta l'interrogazione dell'onorevole Righi.

Mi piace di aggiungere che in Italia, consultando le Statistiche carcerarie, nelle quali non si manca dal Ministero dell'interno di richiedere quale sia il numero dei detenuti in istato di alienazione mentale, se ne raccoglie esisterne fra noi un numero di tanto inferiore a quello che si riscontra nelle stati-

stiche carcerarie degli altri paesi, che forse mancherebbe finanche la popolazione, dirò così, necessaria e proporzionata ad occupare uno o due veri e grandi stabilimenti della natura di quelli che esistono in Inghilterra ed in America.

Questa materia in Italia è stata molto studiata e discussa.

Abbiamo importanti lavori di distinti nostri medici alienisti, i quali sono tutti d'accordo nel domandare con viva insistenza la istituzione di questi manicomi criminali. Mi basta rammentarvi i lavori del Bonacossa, del Miraglia, del Giannelli, del Lombroso, del Biffi, del Monti, del Cappelli, del professore Livi, del Franzolini; e parecchie riviste, la *Rivista di discipline carcerarie*, la *Rivista Penale* e l'*Archivio giuridico*, consacrarono importanti articoli sul medesimo argomento.

Ha avuto luogo in Italia anche un Congresso psichiatrico nel 1874, il quale espresse un voto somigliante. Altrettanto fece il Congresso medico internazionale di Bruxelles nel successivo anno 1875.

Ben si vede adunque che il desiderio manifestato dall'onorevole Righi in questo recinto è l'eco di molti voti e proposte su questa materia espresse nel nostro paese e fuori.

Giova intanto non lasciar ignorare, che il nostro Ministero dell'interno da qualche anno già rivolse le sue cure ed indagini a questo argomento. Infatti con una Circolare del ministro dell'interno del 1872 egli invitava tutti i direttori dei manicomi italiani a riferire intorno alla « situazione ed alle specialità dei locali, che potessero destinarsi nei Manicomi comuni di una certa importanza per ricevervi i detenuti alienati. »

E da quell'epoca non si è mancato altresì di raccogliere periodicamente le notizie statistiche sul numero dei detenuti alienati, delle quali testè ho fatto cenno.

Allorchè io raccolsi intorno a me una Commissione d'illustri magistrati e giuristi pel riesame del Progetto del Codice Penale, stimai che un nuovo Codice di tanta importanza, come il Codice Penale, non potrebbe acquistare una grande morale autorità senza fare un larghissimo appello a tutte le persone competenti della nazione, acciò potessero esprimere intorno alle varie proposte il loro avviso.

In tale occasione, mentre indirizzai una Circolare alla Magistratura, un'altra alle Facoltà di giurisprudenza, ed una terza a tutti i Consigli d'ordine degli avvocati italiani, reputai utile e conveniente d'indirizzarne una quarta alle più rinomate Accademie mediche, ed ai più valorosi professori e cultori di medicina legale e di psichiatria, e direttori dei Manicomii, acciò esprimessero il loro parere su tutte le disposizioni del Codice Penale, che più o meno direttamente o indirettamente avessero relazione coi loro studi e sperimentali conoscenze. Io debbo dichiararmi molto lieto delle informazioni ottenute da queste ricerche e studi, i cui risultamenti saranno consegnati in un volume, di cui è presso a compiersi la stampa, e che avrò l'onore di distribuire ai membri del Parlamento.

Ora intorno agli articoli del Codice, che riguardano la mancanza di imputabilità per causa di alienazione mentale, abbondano le risposte dei medici e psichiatri a questa Circolare, nel senso appunto di domandare con viva sollecitudine l'istituzione di

\* Mancini.

questi manicomi criminali. Tale è la proposta delle Accademie mediche di Bologna, di Torino e di Roma; del Morelli e del Ricci professori di clinica di malattie mentali presso l'istituto superiore di Firenze, del Garibaldi e del Verdura professori a Genova, del Tamburini a Pavia, del Tamassia a Padova, e di altri.

Certamente la pratica odierna è difettosissima, e le osservazioni dell'onorevole Righi in questa parte sono fondate. Oggidì quando un individuo sottoposto a processo o a condanna diventi pazzo, od anche simuli la pazzia, caso raro, ma non impossibile, che si fa? D'ordinario lo si tiene in osservazione, e quando veramente sia riconosciuto ammalato di follia dai medici, per ottenere da persone dell'arte un giudizio definitivo e sicuro dello stato mentale di questo individuo, lo si manda in un manicomio. Ma in questo manicomio egli si trova confuso con tutti gli altri pazzi, non essendovi modo di sotmetterlo a regime separato.

Questo sistema offende l'interesse della società, quello dell'individuo recluso, e l'interesse, l'onore e la moralità di tutti gli altri infelici che nello stesso luogo con lui sono rinchiusi. L'interesse della società, perchè manca una custodia sicura necessaria a questa specie di alienati. Del detenuto stesso, il quale non debba essere confuso con tutti gli altri detenuti in una prigione comune, ma ha diritto al regime ed alle cure di un infermo. Infine, degli altri alienati accolti nel manicomio, i quali non debbono essere obbligati a convivere con malfattori e con uomini disonorati; ed al certo non vi ha onesta e civile famiglia, cui non ripugnasse sapere che un proprio

congiunto, colpito dall'infortunio di una malattia mentale, abbia dovuto passare in un manicomio il tempo della sua cura in compagnia di qualche famigerato assassino, e per citare un nome, del famoso bandito Boggia, il quale, creduto pazzo, fu custodito e racchiuso nel manicomio di Torino per molto tempo con tutti gli altri mentecatti.

A questi inconvenienti altri se ne aggiungono non meno reali e deplorabili, imperochè secondo le nostre leggi i manicomi oggidì non dipendono propriamente del Governo, non soggiacciono all'autorità ed alle disposizioni del Ministero dell'interno, ma è noto che la legge comunale e provinciale li pone sotto la dipendenza della Deputazione provinciale. Il ministro dell'interno non ha perciò su di essi un diritto positivo di comando, trattandosi d'istituti che rilevano dall'amministrazione delle provincie.

Sono avvenute, a questo proposito, contrarietà singolari. Ho trovato informazioni nei registri del Ministero, che, qualche anno addietro, due detenute, una Mugno Luigia e una Gorio Giovanna appartenenti alle provincie di Napoli e di Caserta, avendo smarrita la ragione, furono mandate ai rispettivi manicomi; ma non ci fu modo alcuno di farle accettare e di vincere la resistenza delle deputazioni provinciali; si dovette finire con un temperamento conciliativo, per farle rinchiudere nel manicomio di Roma, dove non si aveva l'obbligo di riceverle.

In tale stato di cose io non ho mancato di richiamare più volte l'attenzione dell'onorevole mio collega, il ministro dell'interno, il quale recentemente, prima ancora che fosse annunciata questa interrogazione dell'onorevole Righi, mi indirizzava una

Nota importante in data del 17 febbraio 1877, in cui mi assicurava che con tutto l'impegno si proseguivano le pratiche in corso con varie amministrazioni di Manicomi, « per l'ampliamento e l'adattamento di locali ad esclusivo ricovero dei detenuti alienati; e che tutto lasciava sperare potersi, in tempo non lontano, provvedere a tale bisogno. »

Queste risposte sono già, in parte, io spero, un motivo di speranza e di appagamento su ciò che forma oggetto dell'interrogazione che a me dirige l'onorevole Righi.

In conclusione il Governo nulla meglio desidera che d'introdurre in Italia se non appositi e speciali manicomi criminali, sia pel difetto di corrispondenti località e bisogni, sia per le condizioni delle nostre finanze che non permettono di fare delle spese di lusso, almeno di applicare il sistema della legge belga del 1850 a quei manicomi italiani, i quali per l'ampiezza e per le condizioni loro ne siano suscettibili.

Si domanda in secondo luogo: Quali persone dovrebbero essere rinchiusi in questi stabilimenti?

Qui non vi è concordia nelle opinioni. Ma principalmente si propongono quattro categorie di individui.

La prima è degli *imputati* alienati di mente durante l'istruzione, nei quali cioè si sviluppa, o si scopre lo stato di malattia mentale, mentre pende l'istruzione del processo: la seconda è di quelli che furono già condannati, e dopo aver subito regolarmente il giudizio, durante l'espiazione della condanna, divengono pazzi ed alienati di mente.

Per queste due prime categorie d'individui non credo che possa esservi difficoltà; è ad esse precisamente che sono destinati questi manicomi criminali, cioè scompartimenti speciali nei manicomi comuni.

Rimangono due altre categorie d'individui, su cui vi ha bisogno di più diligenti studi, non parendomi ancora maturi.

La terza è quella degl'imputati, i quali sono assoluti perchè il *giurì* dichiara che non erano imputabili a causa di vizio ed alienazione di mente nel tempo in cui commisero il delitto.

La quarta categoria è infine dei condannati alla semplice *custodia*, perchè furono dichiarati non assolutamente pazzi, ma in uno stato vicino a quello di pazzia, o di mancanza di libertà, in applicazione della nota disposizione dell'articolo 95 del nostro vigente Codice Penale, il quale ammette una specie di semipazzia, di semicoazione, ed in tal caso alle pene ordinarie sostituisce una specie particolare di detenzione qual è il regime della *casa di custodia*.

Per quanto riguarda la terza categoria, i dubbi non sono lievi nè di facile soluzione. Prima di tutto meritano attento esame le varie proposte, acciò costoro, anche quando vengano assoluti, siano dal giudice penale obbligatoriamente fatti rinchiudere in un manicomio criminale.

Ecco in quali termini il Congresso medico di Bruxelles vorrebbe codificato siffatto principio:

« Ogni volta che un atto criminoso o delittuoso è stato commesso da un individuo riconosciuto irresponsabile a causa di alienazione mentale, il giudice, dopo riconosciuta e dichiarata la non colpeabilità, dovrà ordinare la sua reclusione in un asilo

o manicomio determinato, donde non potrà uscire che in virtù di un altro giudizio in contraddittorio del primo. »

Ed il Lombroso, in una sua pregevole monografia, propone che nel nuovo Codice Penale italiano s'inserisca una disposizione presso a poco somigliante, così concepita: « Chi è riconosciuto non imputabile per infermità di mente, verrà per ordine dell'autorità giudiziaria ricoverato in un asilo di alienati, d'onde non potrà uscire che quando ne sia constatata la perfetta guarigione, e previo nuovo decreto dell'autorità giudiziaria. »

Ma se queste proposte possono soddisfare ai desiderii dei medici, vediamo se rispondano egualmente alle ragioni della giustizia.

Primamente io non concepisco come mai possa aver luogo un giudizio innanzi ai giurati per un individuo che, nel momento in cui esso si celebra e svolge, sia pazzo.

In tale ipotesi il pubblico giudizio non avrebbe potuto aver luogo; il procedimento penale sarebbe arrestato al primo periodo istruttorio, e l'individuo di cui si tratta si sarebbe mandato dall'Istruttore in una casa di alienati.

Un giudizio potrebbe al più aver luogo in qualche caso rarissimo, quando cioè si avesse e perseverasse il dubbio di una simulazione di pazzia. Ma fuori di tale eventualità più che eccezionale, i pazzi non si traducono certamente in pubblico giudizio dinanzi ai giurati.

D'altronde qual giudizio sono chiamati i giurati a pronunciare? Non un giudizio sull'attuale stato di mente dell'accusato che loro sta dinanzi, ma

bensi un giudizio retrospettivo sullo stato di mente in cui egli si trovava qualche tempo addietro, vale a dire nel momento in cui egli commise l'azione delittuosa. Ebbene, quando anche il giuri abbia deciso in fatto secondo il proprio convincimento, che nel momento dell'azione questo individuo non era *compus sui*, come si potrebbe ricavarne la conseguenza che oggi egli sia tuttavia in tale stato da doversi chiuderlo in un ospizio di alienati, se egli ha sostenuto il contraddittorio del giudizio, se ha potuto rispondere e difendersi avanti al giudice, se in lui non vi ha segno attuale o traccia di alienazione?

Un altro dubbio ancora. Allorchè una Corte di assise assolve, perchè dichiara che reato non esiste, a quel punto finisce ogni sua competenza ulteriore sul fatto e sulla persona, dappoichè la competenza di una Corte d'assise, dei giudici del diritto, come di quelli del fatto, non si esercita che sopra fatti delittuosi e sopra le persone colpevoli di reati. Laonde appena sia dichiarato che non esiste un fatto delittuoso, che nell'accusato non vi ha imputabilità, da quel momento con quale competenza la medesima Corte d'assise attenterebbe alla libertà personale di una persona assoluta e sottratta alla sua giurisdizione? Non sarebbe da temersi talvolta nel severo provvedimento della Corte una specie di reazione al giudizio benigno di assoluzione dei giurati, condannandosi a chiudere in un manicomio, chi sa per quanto tempo, per una durata indefinita, forse per tutta la vita, un individuo assoluto e quindi legalmente innocente?

Ognun vede adunque che potrebbe piuttosto un provvedimento di quella specie abbandonarsi al giu-

dizio del tribunale civile, cui spetta decidere se un individuo qualunque meriti o no d'essere interdetto pel suo stato di mente, o potrebbe al più, in caso d'urgenza, formare materia di provvidenze amministrative. Ma io non saprei comprendere come mai quella medesima Corte, la quale è obbligata per legge a pronunciare l'assoluzione in seguito alla dichiarazione del giurì, che nell'epoca in cui avvenne il reato l'accusato era alienato di mente e perciò non responsabile, possa ad un tempo ordinare la sua forzata reclusione, per un tempo qualsiasi, in un manicomio.

Suppongo anche il caso che si tratti di alcuno di questi infelici, inesplicabilmente tratto a giudizio, mentre è affetto da una malattia permanente, incurabile. Nondimeno qual differenza potrà esservi tra costui, e qualunque altro individuo ammalato di follia? Tutti gli altri hanno diritto di essere curati in casa propria, se ne hanno i mezzi, e costui perchè sarà decaduto da questo diritto e coattivamente chiuso nel pubblico manicomio? Forse perchè ha commesso un reato? Ma ciò non è vero, non avendo commesso alcun reato colui il quale non comprese quello che fece, che non ebbe coscienza dei suoi atti, che perciò fu dichiarato innocente in faccia alla legge ed irresponsabile; non vi ha dunque motivo giuridico perchè egli decada dall'esercizio e dal godimento di quella libertà che non si nega a tutti gli altri infelici travagliati dalla stessa sua malattia.

Ben si vede adunque che, rispetto a questa categoria di persone, l'argomento è ancora meritevole di studi e di esame.

Rimane la quarta categoria, ed anche qui s'in-

contra una questione ardua e delicata. Lascio stare le gravi disputazioni dagli scrittori in vario senso agitate intorno all'esistenza di uno stato dell'animo, che non è pazzia, e non è sanità di mente, quella che il Maudsley nella sua celebre opera *Il delitto e la follia*, chiama la *sona intermedia fra il delitto e la pazzia*. Le nostre leggi suppongono che esista uno stato dello spirito umano, vicino alla pazzia, alla coazione, alla privazione di mente: e tali stati contempla insieme. Ma dopo aver dichiarate un individuo imperfettamente responsabile, perchè sebbene non fosse in istato di pazzia, pure nel momento del reato si trovasse in uno stato morale più o meno anormale e esaltato, ovvero perchè si trovasse sospinto da impulsi non irresistibili, bensì grandemente restrittivi della sua libertà; io domando, sarà giusto che questo condannato vada rinchiuso coi veri pazzi in un manicomio? Obbligandolo a convivere coi folli, probabilmente egli finirà per diventare completamente pazzo, se ha qualche tendenza alla pazzia.

Ben disse in proposito l'illustre CARRARA: « Quando gli ulteriori progressi della scienza frenologica rendessero insegnamento comune la negazione assoluta de' *messi matti*, bisognerebbe che alla sua volta la dottrina penale facesse un correlativo progresso, e inventasse una *forma di coercizione*, che a rigore di termini non fosse pena, ma che preservasse la società dai pericoli de' *messi matti*, senza consegnare questi infelici alla galera perpetua. »

Io dunque comprenderei, che il legislatore, invece di lasciare nel vago e nell'incerto in che con-

sista la reclusione in una *casa di custodia*, che è il vizio che si rimprovera al vigente Codice Penale, ed al nuovo Progetto già stato approvato dal Senato, provvedesse in modo da potersi secondo i casi determinare le modalità del regime della casa di custodia. Laonde io mi proponeva nel nuovo Progetto di Codice Penale di introdurre questa disposizione: « Saranno stabilite dai Regolamenti le condizioni *educative* delle case di custodia pei minorenni, e le condizioni *sanitarie* e *disciplinari* delle case di custodia da destinarsi ai detenuti infermi di malattie mentali. »

Uno scompartimento speciale da stabilirsi in alcuni manicomi sarebbe appunto la *casa di custodia*, dove potrebbero racchiudersi gl'individui riconosciuti meritevoli, per l'imperfetto stato di mente, di espiare la loro pena in una casa di custodia.

Ma la Camera ben comprende quanto a questi argomenti tuttora abbisogni di accurati e pazienti studi; ed io ne faccio cenno solamente per mostrare che alcune proposte, benchè concordi, di rispettabili medici, quando sono esaminate col criterio del legislatore e del giurista, si appalesano ancora immature e circondate da ragionevoli dubbi, ed attestano la necessità di essere ulteriormente studiate.

Non mi resta che aggiungere brevi parole sopra una questione incidentale, ma gravissima, toccata ben anche dall'onorevole Righi. Egli deplora che quando si tratta di decidere nei giudizi penali intorno alla esistenza del vizio di mente, i medici non sieno che semplici periti, e che il loro avviso non costituisca un giudizio vincolante e decisivo.

Anche in ciò egli è stato precefito da molti insigni scrittori di scienze mediche, fra i quali romino a cagion di onore il già nostro collega, il chiarissimo senatore Palasciano autore di dotte memorie in cui si fecero analoghe proposte.

Ma io penso che i proponenti non siano riusciti a formarsi un concetto adeguato dell'istituto del *giurì*, e del fondamento logico dell'autorità e credibilità delle pronunziazioni dei giurati.

La proposta di far decidere definitivamente dai medici le questioni tecniche di loro competenza ben può richiamare alla nostra memoria il sistema del *giurì speciale*, che già tanti giuristi proposero, ma che al lume dell'esperienza ha fatto cattiva prova dovunque.

In Inghilterra ancora è mantenuto, ed ivi il *giurì speciale* è composto da persone più elevate per rango sociale o più colte; e siccome solevano essere più largamente retribuite, sapete che si costumò chiamarle per dileggio *gli uomini della ghinea*. Oggi si fa ben scarso uso in Inghilterra di questo *giurì speciale*, più frequente nelle materie civili, sicchè si comprende come fra gl'Inglesi se ne mantenga l'uso anche nelle materie penali.

In Francia le leggi del 20 settembre 1751 e del 3 brumaio anno IX introdussero e svilupparono il *giurì speciale* in diverse materie, come nel falso, nella bancarotta fraudolenta, negli attentati alla libertà individuale, nella ribellione ed in altri reati.

Ma tutti conoscono i pessimi risultati che nei saturnali della rivoluzione francese produsse il *giurì speciale*, il quale per ciò fu abolito senza lasciar desiderio di sè; anzi i più autorevoli scrittori si accor-

darono a condannare siffatta istituzione, tra gli altri l'*Hélie* ed il *Mittermaier*.

Anche in Italia, allorchè l'eminente giureconsulto napoletano, il *Ricciardi*, presentò nel 1820 al Parlamento in Napoli un progetto di legge per la introduzione del *giurì*, proponeva un *giurì speciale* di persone tecniche per le accuse di falsità, di bancarotta e di stampa.

Ora, se noi c'indurremo a stabilire una specie di *giurì di medici* per decidere sullo stato di mente degli accusati, non vi sarebbe ragione per non ammettere anche in altri casi codesti *giurì tecnici*.

Si tratterà di un *falso* per contraffacimento di scritture: si richiederebbe un *giurì di calligrafi* come il solo giudice idoneo a decidere se la scrittura è falsa o vera.

Si tratterà di *avvelenamenti*: occorre un *giurì di chimici*.

Si tratterà di *bancarotta fraudolenta*: si vorrà un *giurì di commercianti*.

Ma con un tale sistema io credo che sarebbe moralmente esautorata e demolita l'istituzione del *giurì ordinario*, quando invece di ravvisare in esso la espressione dell'opinione pubblica generale o della coscienza pubblica, si bramasse piuttosto di vederne rappresentate le idee, le prevenzioni, e talvolta ancora i pregiudizi e gl'interessi egoisti di speciali e determinate classi di cittadini.

Io quindi sarei assolutamente ripugnante ad adottare una proposta di tal natura.

Ben è vero che il sistema in vigore presso di noi delle *Perisie medico-legali* nelle materie penali è ben lontano dal fornire le garanzie desiderabili dalla

giustizia e dall'innocenza; e quando rivedremo il nostro Codice di procedura penale, meriterà di essere riesaminato e riformato.

A convincerne, può bastare una sola osservazione.

Nelle materie civili i periti danno parimente un semplice parere, che non vincola i giudici; nondimeno le persone dei periti debbono raccogliere il consenso e la fiducia comune delle parti fra le quali si agita il litigio, e se queste non cadono di accordo sulla scelta di ciascuno dei periti, il giudice è in libertà di scegliere e nominare le persone dei periti.

Ora, perchè non si farà altrettanto nei procedimenti penali, allorchè si tratta non solamente di decidere della sostanza, ma della libertà, dell'onore, forse della vita dei cittadini?

Se il Ministero Pubblico o l'imputato si accordassero nella scelta di determinati periti, non vi sarebbe difficoltà; ma quando essi non sono d'accordo, perchè i periti non potranno essere scelti di ufficio dal magistrato, con impedire all'una e all'altra delle parti interessate di chiamare da periti avanti la Corte persone di esclusiva loro scelta e fiducia?

Io non accuso alcuno, nè credo frequente il caso in cui prevalga in alcuni periti il desiderio di surrogare il criterio della parzialità per sostenere l'una o l'altra delle parti, da cui ricevettero il mandato, al criterio della schietta verità e della giustizia; ma al certo, signori, la tentazione è grande.

Io rammento che in Germania, e specialmente nella Prussia, questo servizio è stato organizzato assai lodevolmente; vi sono Collegi permanenti di

*medici legali* non solo nelle provincie, ma specialmente nella capitale del Regno. Essi non sono scelti per una determinata causa, ma sono uomini dediti a questi studi speciali, notabilità nella loro scienza riconosciute ed onorate da tutto il paese; e quante volte sorge il bisogno di far esaminare una questione di medicina legale, è a questi che viene deferito il quesito, ed essi naturalmente, con tutte le cognizioni della loro professione, esprimono un avviso motivato, il quale per altro non vincola il giurì e i magistrati, ai quali sempre è riserbata la competenza di profferire definitivamente il verdetto o la sentenza.

Sarà possibile d'introdurre analoghe riforme, od altre che garantiscano contro l'incapacità e la parzialità possibile di periti, nel nostro paese? Io credo che l'argomento meriti di essere approfondito, e prometto di farlo studiare; ma è evidente che queste riforme non possono appartenere che ad una revisione del Codice di procedura penale.

Laonde, riassumendomi, io dichiaro :


Che il Governo, benchè non creda possibile e necessaria l'istituzione di appòsiti manicomi criminali in Italia, pure, con la scorta del sistema della legge belga, si sta già adoperando, e si adoperava già, prima ancora dell'eccitamento oggi venuto dall'onorevole Righi, per introdurre in Italia un sistema in qualche modo somigliante; ed io, d'accordo col mio collega il ministro dell'interno, farò ogni sforzo perchè il tentativo sia coronato da buon successo.

Per ciò che riguarda la scelta delle persone, che dovrebbero essere racchiuse in tali stabilimenti, si

incontrano non lievi controversie e problemi, che appartengono alla discussione del Codice Penale, ed a suo tempo la Camera potrà occuparsene.

Finalmente, circa le Perizie medico-legali, e l'ordinamento di questo servizio tanto importante per la giustizia civile e penale, accetto d'intraprendere speciali studi per esaminare quali miglioramenti e riforme sia possibile in esso di introdurre. (*Bene! Bravo!*)

---



.

.

.

Vertical line of text on the left margin.

.

.

